

Qualche riflessione sul ruolo del giudice onorario

del dott. Giuseppe Dimattia – Giudice onorario c/o il T.M. di Venezia

Prendendo lo spunto dalla proposta di Luigi Fadiga nel Forum, sottolineo

“Il tema dei giudici onorari minorili è uno di quelli cruciali della giustizia minorile, perché la magistratura onoraria ha dato un significato preciso ed effettivo alla specializzazione del giudice minorile. Non è un caso che nel tentativo di vanificare tale specializzazione, la funzione dei giudici onorari sia stata uno dei principali punti di attacco da parte del progetto di riforma governativo dei tribunali per i minorenni.”

Il convegno di Roma di fine maggio, ma già prima dai gruppi di lavoro durante gli incontri di Castiglione delle Stiviere, in entrambi sia nelle relazioni e nei dibattiti sia anche nelle conversazioni conviviali tra i colleghi togati ed onorari, ha messo in luce un bisogno di discussione intorno al ruolo del giudice onorario. Come pure alcune riflessioni apparse sul sito dell'Associazione.

Il tema dell'impiego dei componenti privati non è nuovo. Già nel 1997 il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro aveva posto al C.S.M. alcuni quesiti dei quali il primo riguardava l'impiego dei giudici onorari nell'attività del Tribunale, mentre gli altri due, minori, riguardavano la retribuzione dei giudici onorari e, nel caso di una contemporanea dipendenza da un ente pubblico, come disciplinare e conciliare l'attività presso il Tribunale con quella dell'ufficio di appartenenza.

Un anno più tardi, nel 1998, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia poneva un quesito in ordine alla possibilità di impiegare i componenti privati del Tribunale per i minorenni in attività istruttorie.

Il CSM rispondeva al primo con la delibera dell'Assemblea Plenaria del 20 maggio 1998 ed al secondo con la delibera del 17 giugno 1998, richiamando in entrambe quanto già discusso con la delibera n. 7771/4° del 12 ottobre 1984 e con quella successiva del 12 luglio 1990 circa la possibilità di impiego dei giudici onorari in attività istruttorie.

Il Consiglio così concludeva circa il primo quesito del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro:

I - 11) Sulla base di tutte le argomentazioni sviluppate in relazione al primo quesito proposto dal Presidente del Tribunale di Catanzaro va quindi concluso che l'utilizzazione dei componenti privati degli uffici minorili nel settore civile può avvenire (così come per i magistrati togati) secondo due direttrici: o a seguito della designazione a relatore della pratica; o sulla base del provvedimento con cui il collegio designa uno dei suoi componenti per l'assunzione delle prove ammesse dallo stesso collegio.

Nel primo caso la designazione va fatta dal Presidente del Tribunale (non quindi del collegio o da un giudice togato, come accennato da questo stesso organo nelle delibere innanzi citate), il quale ovviamente terrà conto tanto delle caratteristiche della questione da trattare quanto delle competenze specifiche e dell'attitudine del componente privato.

Tale designazione non potrà essere affidata a occasionali iniziative discrezionali del Presidente del Tribunale, ma dovrà rispettare i criteri generali e predeterminati propri del regime tabellare, come già precisato nel ricordato parere n. 184 datato 23/7/1990 di questo Consiglio. Solo per tale via, infatti, risulteranno rispettati i principi relativi alla individuazione del giudice naturale ed alla trasparenza dell'organizzazione dell'attività dell'ufficio.

Similmente il C.S.M. rispondeva circa il quesito posto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia:

- 1) con la recente delibera del 20 maggio 1998 il C.S.M. ha ribadito che nel settore penale il nuovo processo minorile ammette uno specifico contributo dei componenti privati soltanto nelle fasi rimesse alla competenza del collegio;
- 2) con riferimento al settore civile, invece, detta delibera afferma che l'impiego dei componenti privati in attività istruttorie può aver luogo soltanto a seguito della designazione quale relatore della pratica da parte del presidente del tribunale, nel rispetto dei criteri tabellari, oppure in base ad un provvedimento con cui il collegio delega uno dei suoi componenti per l'assunzione delle prove ammesse dallo stesso collegio;
- 3) non esiste un espresso divieto di legge alla designazione dei componenti privati quali relatori in camera di consiglio e quali estensori dei provvedimenti collegiali, che appare anzi conforme alla possibilità che gli stessi siano designati quali relatori delle pratiche, ed al principio secondo cui essi entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri.

Nel contempo e come premessa fondamentale ad ogni possibile discussione circa l'impiego dei giudici onorari, in entrambe le delibere, come anche nella richiamata precedente 7771/4° del 12 ottobre 1984, il C.S.M. ribadisce che

È principio generale che nei collegi misti i giudici togati si distinguano, per status ma non per natura e dignità delle funzioni svolte

e ancora che:

Punto di partenza sono il “principio generale che nei collegi misti i giudici si distinguono per status ma non per natura e dignità delle funzioni svolte” e l’affermazione “che il possesso di qualificazioni ed esperienze scientifiche extragiuridiche è indispensabile non solo nella fase finale della decisione, ma anche nell’attività preparatoria di acquisizione delle necessarie informazioni”

Credo che questi passaggi siano sufficienti a sgombrare da ogni dubbio qualsiasi discussione circa la posizione giuridica e le possibilità di impiego dei giudici onorari nell'ambito della giustizia minorile.

D'altronde, la lettura della legge istitutiva dei Tribunali per i Minorenni, del R.D.L. 20 luglio 1934, n.1404, e delle norme successive che hanno, nel tempo, sia modificato la composizione del collegio, sia allargato i compiti del componente privato, ci dice che la figura del giudice onorario è nata per un'esigenza ed una visione precisa del legislatore e i vari momenti legislativi continuano a presentare il giudice onorario nei tribunali per i minorenni come figura coesistente con i giudici togati, chiamata a questo compito dall'area delle professioni, della cultura e dell'esperienza nelle discipline scientifiche e sociali che si occupano degli individui in crescita.

Per cui si deve ritenere che lo stesso legislatore, pensando alla giustizia minorile intesa esclusivamente nei termini di funzione educativa della pena, in ambito penale, e nei termini di tutela della società in crescita in ambito civile, abbia mirato all'obiettivo della costituzione di un collegio che fosse integrato sia sul piano giuridico sia sul piano delle discipline psico sociali ed educative e, quindi, in grado di affrontare con conoscenze e competenze ad ampio raggio le distorsioni esistenziali del soggetto in crescita, e con il potere di imporre le decisioni assunte, in applicazione della legge ed in considerazione delle esigenze psico – socio – affettivo – educative del minore.

È evidente, a questo punto, che se da un punto di vista formale i termini della questione sono pacifici, non possiamo non notare che nella pratica vi sono alcune difficoltà, sia pure non limitative dell'esercizio delle rispettive funzioni di entrambe le categorie di magistrati, onorari e togati, ma che

comunque non devono essere trascurate, per evitare alcuni di quegli aspetti che Fadiga sottolineava nella sua relazione a Roma e che in qualche modo sono a motivazione del dibattito sul tema.

Tentando di analizzarne qualcuno, da un lato spesso è vero e si deve tenere presente che la diversa estrazione e provenienza professionale del componente privato lo colloca sovente in posizione di "ospite" nel Tribunale e nel Collegio. Ma ciò credo avvenga non tanto per la diversa titolarità e status dei magistrati togati quanto per una personale incompletezza di formazione giuridica dell'onorario rispetto al compito da svolgere nell'azione del giudicare. Né questa carenza può essere risolta con corsi, che anche fossero molto congrui ed approfonditi, non possono tuttavia sostituire anni di studi e di esperienza giuridica.

Peraltro, non va dimenticato che vi sono dei procedimenti che si sviluppano su una base esclusivamente tecnico – giudiziaria, come nei casi di procedimenti a carico di imputati per piccoli crimini contumaci ed introvabili, ed in questi l'apporto delle competenze professionali del componente privato sono irrilevanti per la natura stessa del caso. In tali circostanze è evidente che, pur chiamato, ed in dovere di, ad esprimersi in seno al collegio, il giudice onorario ha poca o punto competenza ed esperienza in materia squisitamente giuridica e, pertanto, la sua espressione di giudizio tende a conformarsi a quella dei magistrati togati, semplicemente partecipando alla decisione, senza la possibilità concreta, né la necessità, di fare altrimenti.

Comunque si deve certamente ritenere che questo non sia un problema ma soltanto un aspetto della realtà giudiziaria, che non pone limiti allo status di parità in dignità e funzioni tra tutti i membri del collegio, e che se definisce comunque una preminenza per competenza dei magistrati togati, essa è una preminenza naturale attribuibile solo alla diversità delle formazioni professionali individuali, talché non vi è nel caso di giudice onorario proveniente dall'ambito della professione forense.

Un altro aspetto, invece, che può risultare limitativo dell'apporto di competenze del componente privato nel rito camerale, è intrinseco alla materia stessa che vi viene trattata. Prendendo a spunto i casi più significativi, come le decisioni per lo stato di adottabilità, le abilitazioni all'adozione, le messe alla prova e gli affidi, va rilevato che sebbene il magistrato relatore ne abbia una conoscenza approfondita e ne presenti una descrizione dettagliata al collegio, ritengo, ed è un'opinione personale su cui si può anche non concordare, che per poter intervenire nelle decisioni con le competenze professionali in ambito psico – pedagogico, l'approfondimento della condizione dei soggetti in esame abbia necessità di altri tempi di riflessione rispetto a quelli che il rito camerale stesso consente nello spazio dell'attività collegiale.

A mio parere, pur consapevole della validità delle decisioni assunte dal collegio poiché vi è comunque l'approfondimento del giudice relatore portato a conoscenza degli altri membri, e la discussione che ne consegue contribuisce certamente alla maturazione delle decisioni più ragionevoli, i magistrati componenti, togati ed onorari, non possono avere comunque gli stessi elementi conoscitivi del relatore.

Mi si obietterà che vi sarebbero forti accrescimenti dei tempi procedurali se si volesse stabilire la regola che tutti i componenti del collegio debbano esaminare il fascicolo nella sua completezza prima di procedere in camera di consiglio. Ciò è vero. D'altronde ritengo che sia questa una delle ragioni preminenti che talvolta spiegano il fenomeno che il dottor Fadiga ha chiamato dei "giudici onorari muti" nella sua relazione a Roma.

Quindi, portandoci ad una conclusione, rispetto al primo punto, mi pare che gli aspetti relativi più importanti della discussione vertano su quali siano le attività in cui si possano impiegare i giudici onorari, ma mi pare che, sebbene non sia secondaria, la decisione sia pertinente particolarmente al Dirigente cui incombe la responsabilità della funzionalità dell'ufficio e della sua organizzazione. Ciò significa che un impiego allargato o meno del componente privato nelle attività del Tribunale, negli ambiti specificati dal C.S.M., non implichi alcuna relazione con la dignità e lo status del

giudice onorario. Piuttosto una più attenta considerazione va data al punto della citata delibera del 20 maggio 1998, laddove viene affermato che

sottolineare l'esigenza di questi due presupposti significa in primo luogo escludere che per il futuro possa ulteriormente essere utilizzata la disponibilità di chi può assicurare solo sporadiche presenze in ufficio (come se un estraneo si affacciasse ad una realtà pressoché ignota), dovendosi invece garantire un consistente coinvolgimento ed un continuativo confronto con le complesse e diverse problematiche della giustizia minorile. L'individuazione di un numero di presenze minime consente anche di porre un limite massimo al numero delle stesse presenze (che in alcuni casi assumono cadenza quasi quotidiana), dato che l'aumento su di un versante compensa (nell'andamento dell'ufficio) la diminuzione dell'altro; il che è consigliato anche dal rispetto dei principi della trasparenza nell'organizzazione del lavoro dell'ufficio e della dignità dei suoi componenti.

Tali limiti minimi e massimi vanno individuati – così come suggerisce la prassi instaurata con positivi risultati presso alcuni importanti Tribunali – in non meno di due e non più di tre presenze settimanali per ciascun giudice onorario.

Sinteticamente, il Consiglio ritiene che il ruolo si definisce anche mediante sentimenti personali di immedesimazione nella funzione e questa si può acquisire soltanto con una congrua assiduità della presenza e dell'attività nel tribunale. E questo, nello stesso tempo, consente di superare quel sentimento che più sopra ho definito di "ospitalità".

Ritengo, anche, che si debbano trascurare ipotesi di antagonismo tra le categorie di magistrati, di subordinazione degli uni agli altri, di condiscendenza in vista del rinnovo dell'incarico, eccetera, poiché si tratterebbe di fenomeni poco dignitosi e, penso, al massimo sporadici. Personalmente non ne ho avuto esperienza né personale né di altri colleghi onorari, anche di altri tribunali conosciuti nelle occasioni di incontro.

Penso, infine, che uno sguardo lo meriti anche l'argomento della retribuzione, sebbene possa essere solo considerato relativo ed al limite con attenzione per l'individuazione delle attività retribuibili, tenendo conto che è di competenza del legislatore stabilirne la misura. Certamente non sfugge che attualmente il compenso ai giudici onorari per la loro attività sia da ritenersi del tutto simbolica poiché l'ammontare della somma unitaria stabilita, se in costanza di impiego dipendente costituirebbe uno stipendio del tutto congruo e dignitoso, ma come compenso giornaliero è del tutto insufficiente per essere considerato onorario effettivo per la prestazione professionale di cinque o sei ore di attività in media. Ma, come ho detto, e come ha anche sostenuto il CSM, l'argomento è essenzialmente competenza del legislatore.

In chiusura, credo di fare cosa gradita a qualche collega, particolarmente tra gli onorari, aggiungendo in nota le due delibere citate, eventualmente utili per chi non le avesse immediatamente disponibili.